Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 53 del 5 marzo 1994 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 5 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 40

LEGGE 22 febbraio 1994, n. **147.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990.

LEGGE 22 febbraio 1994, n. **148.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia ed il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991.

LEGGE 22 febbraio 1994, n. **149.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 *a)* della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 febbraio 1994, n. 147.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, fatto a Roma il 16 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD IN MATERIA DI MUTUA ASSISTENZA RELATIVA AL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E DI SEQUESTRO E CONFISCA DEI PROVENTI DI REATO.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

Desiderando fornire nella più ampia misura mutua assistenza nelle indagini, nel sequestro e nella confisca di proventi di reato;

Riconoscendo la necessità di intensificare la loro collaborazione nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

OBBLIGO DI PRESTARE L'ASSISTENZA

(1) Ciascuna Parte, su richiesta ed in conformità alle disposizioni del presente Accordo, presta all'altra Parte assistenza nelle indagini e nei procedimenti relativi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e nella ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato.

(2) Il presente Accordo non comporta deroghe ad altri obblighi fra le Parti, derivanti da altri accordi o intese o da qualsiasi altra fonte, né impedisce alle Parti di prestarsi reciprocamente assistenza in base ad altri accordi o intese.

ARTICOLO 2
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

(a) "traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope" significa ogni attività di traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui:

(i) all'articolo 3.1 della Convenzione contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope; o

(ii) a qualsiasi accordo internazionale che vincola entrambe le Parti, quando tale attività deve essere considerata come reato ai sensi dell'accordo medesimo.

(b) il procedimento è istituito:

(i) nel Regno Unito, quando una "information" (denuncia) è stata presentata ad un "justice of the peace" (giudice di pace), quando la persona è imputata di un reato, quando un "bill of indictment" (atto formale di imputazione) è stato presentato, o quando un "petition warrant" (ordine richiesto con istanza) è concesso;

(ii) in Italia, quando la persona ha ricevuto avviso, a norma dell'articolo 369 del Codice di Procedura Penale italiano, che si sta procedendo nei suoi confronti, ovvero se è stata presentata all'autorità giudiziaria proposta di applicazione di una misura di prevenzione;

(c) "proventi di reato" significa qualsiasi bene direttamente o indirettamente derivato a qualsiasi persona, o da essa ottenuto, come risultato di attività criminale, ovvero il valore di tale bene;

(d) fra i beni sono compresi il denaro ed i beni mobili o immobili, corporei o incorporei, nonché qualsiasi diritto su di essi;

(e) "sequestro di beni" significa qualsiasi misura avente lo scopo di prevenire il commercio, il trasferimento o la disposizione del bene medesimo.

ARTICOLO 3
AUTORITA' CENTRALI

(1) Ciascuna Parte nomina una autorità centrale che riceva e trasmetta le domande ai fini del presente Accordo.
Salvo che la Parte interessata non designi un'altra autorità, l'autorità centrale è per la Repubblica Italiana il Ministero della Giustizia e per il Regno Unito l'Home Office di Londra.

(2) L'autorità centrale della Parte richiesta compie tutti gli atti da essa ritenuti necessari allo scopo di dare effetto alle domande della Parte richiedente.

ARTICOLO 4
CONTENUTO DELLA DOMANDA

(1) Le domande alle quali si riferisce il presente Accordo devono contenere l'indicazione:

(a) del nome della competente autorità che conduce le indagini o il procedimento cui la domanda si riferisce;

(b) dell'oggetto, compresi i fatti aventi rilevanza e le norme di legge applicabili, al

quale le indagini o il procedimento si riferiscono;

(c) dello scopo della domanda e della natura della assistenza richiesta;

(d) dei dettagli di ogni particolare procedura o modalità che la Parte richiedente desidera venga rispettata;

(e) degli eventuali termini entro i quali si desidera che venga data esecuzione alla domanda;

(f) della identità e della nazionalità della persona o delle persone oggetto delle indagini o del procedimento, nonché del luogo in cui esse si trovano.

(2) La Parte richiesta, se ritiene che le notizie contenute nella domanda non sono sufficienti a consentirle di dare corso alla domanda stessa, può chiedere che vengano fornite altre informazioni.

ARTICOLO 5

RIFIUTO DELL'ASSISTENZA

(1) L'assistenza è rifiutata se:

(a) l'attività richiesta è contraria ai principi della legge della Parte richiesta;

(b) la domanda riguarda il sequestro o la confisca di proventi di un'attività, diversa da quelle indicate all'articolo 2 (a) di questo Accordo, che, se fosse occorsa nella giurisdizione della Parte richiesta, non avrebbe costituito reato, o non sarebbe stata un'attività in relazione alla quale la confisca avrebbe potuto essere ordinata; o

(c) la domanda si riferisce ad un reato in relazione al quale la persona è stata

definitivamente prosciolta o ha beneficiato di un provvedimento di clemenza, ovvero la pena inflitta è stata interamente eseguita e qualsiasi provvedimento adottato a seguito della condanna ha avuto esecuzione.

(2) L'assistenza può essere rifiutata se:

(a) la Parte richiesta ritiene che la domanda, se accolta, pregiudicherebbe in modo serio la propria sovranità, la propria sicurezza, i propri interessi nazionali o altri interessi essenziali; o

(b) la prestazione dell'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiesta.

(3) Prima di rifiutare l'accoglimento della domanda di assistenza la Parte richiesta deve valutare se l'assistenza stessa può essere concessa a condizioni che essa ritenga necessarie. La Parte richiedente, se accetta l'assistenza alle condizioni così poste, deve a queste uniformarsi.

ARTICOLO 6
ESECUZIONE DELLE DOMANDE

(1) La Parte richiesta, in risposta alla domanda ricevuta, fornisce l'assistenza non appena possibile. L'azione richiesta sarà eseguita in conformità alla legge nazionale della Parte richiesta ed alle specifiche richieste indicate nella domanda nei limiti in cui esse non sono incompatibili con questa legge.

(2) La Parte richiesta informa prontamente la Parte richiedente di tutte le eventuali circostanze

che sembrano poter causare sostanziali ritardi nella esecuzione della domanda.

(3) La Parte richiesta deve prontamente dare alla Parte richiedente comunicazione della propria eventuale decisione di non accogliere, in tutto o in parte, la domanda di assistenza, indicandone i motivi.

(4) La Parte richiedente deve prontamente dare comunicazione alla Parte richiesta di tutte le eventuali circostanze che possono influire negativamente sulla domanda o sulla sua esecuzione, ovvero che possono rendere non opportuno dare corso alla domanda stessa.

ARTICOLO 7
INFORMAZIONI E PROVE

(1) Ai fini di indagini o procedimenti nel territorio della Parte richiedente relativi al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, od al fine della ricerca di proventi di reato, la Parte richiesta deve:

(a) fornire alla Parte richiedente informazioni, documenti, atti ed altro materiale;

(b) assumere le deposizioni testimoniali e trasmetterle alla Parte richiedente;

(c) cercare, sequestrare e consegnare alla Parte richiedente tutto il materiale avente rilevanza e fornire tutte le informazioni che siano domandate dalla Parte richiedente in merito al luogo e alle circostanze del sequestro nonché alla successiva custodia, prima della consegna, del materiale sequestrato.

(2) La domanda fatta a norma del presente articolo deve comprendere, oltre alle indicazioni di cui al precedente articolo 4 del presente Accordo:

(a) la descrizione di ogni notizia, documento, atto, dichiarazione, materiale probatorio o altro materiale richiesto;

(b) ogni altra indicazione necessaria o utile ai fini della esecuzione della domanda, ed in particolare l'identità del testimone o di qualsiasi altra persona avente rapporto con la esecuzione della domanda stessa e, se possibile, la località in cui il testimone o le altre persone si trovano;

(c) eventuali richieste di riservatezza.

(3) Se la domanda riguarda la trasmissione di un documento, la Parte richiesta può trasmetterne copia, salvo che la Parte richiedente non richieda esplicitamente l'originale.

(4) La Parte richiesta può differire la consegna dei documenti originali o di altro materiale richiesti se essi sono necessari in procedimenti penali o civili nel proprio territorio.

(5) Quando la Parte richiesta ne abbia fatto domanda, la Parte richiedente restituisce il materiale fornito ai sensi del presente Accordo allorché lo stesso non sia più necessario ai fini delle indagini o del procedimento.

ARTICOLO 8
LIMITI NELL'USO DI PROVE E INFORMAZIONI

(1) In caso di assistenza a norma dell'articolo 7 del presente Accordo, la Parte richiedente non può usare le prove o le informazioni ottenute a seguito della domanda per fini diversi da quelli indicati nella domanda stessa, salvo che la Parte richiesta non vi abbia previamente consentito.

(2) Le informazioni che, nel rispetto della disposizione del paragrafo (1) di questo articolo, siano state rese pubbliche nel territorio della Parte richiedente possono essere usate per qualsiasi fine.

ARTICOLO 9
RISERVATEZZA

(1) La Parte richiesta tratta come riservati, nella misura richiesta la domanda di assistenza, il suo contenuto ed i documenti allegati, nonché il fatto della concessione dell'assistenza.
Se alla domanda non può essere data esecuzione senza violare la riservatezza, la Parte richiesta ne dà comunicazione alla Parte richiedente che decide la misura nella quale essa desidera che la propria domanda abbia esecuzione.
(2) La Parte richiedente, se gliene è fatta domanda, tratta come riservate tutte le prove e le informazioni fornite dalla Parte richiesta, salva la divulgazione delle stesse nella misura in cui essa è necessaria ai fini delle indagini o del procedimento indicati nella domanda.

ARTICOLO 10

SEQUESTRO DI BENI CONFISCABILI

(1) Ciascuna Parte può, osservando le disposizioni di questo articolo, chiedere il sequestro di beni nel territorio della Parte richiesta al fine di assicurare che essi siano disponibili per la esecuzione di un provvedimento di confisca già emesso o che possa venire emesso.

(2) La domanda fatta a norma di questo articolo deve contenere:

(a) una dichiarazione attestante che il procedimento è stato istituito o deve essere istituito contro una persona specificata;

(b) (i) un compendio dei fatti del caso, che comprenda la descrizione della attività in relazione alla quale la confisca può essere ordinata, l'indicazione del luogo e del tempo in cui tale attività si è verificata, l'indicazione delle disposizioni di legge applicabili, gli elementi indizianti e una copia di ogni rilevante provvedimento; ovvero,

(ii) quando un ordine di confisca è stato già emesso, una copia di detto ordine;

(c) la descrizione dei beni da sottoporre a sequestro ed il rapporto esistente tra di essi e la persona specificatamente indicata a norma del precedente sottoparagrafo (a) di questo paragrafo, e, per quanto possibile, l'ubicazione dei beni in questione.

ARTICOLO 11
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CONFISCA

(1) Questo articolo si riferisce ai provvedimenti emessi da un'autorità giudiziaria della Parte richiedente ai fini di confisca dei proventi di reato, compresi:

(a) in relazione al Regno Unito, l'ordine di confisca emesso a seguito della condanna per un reato;

(b) in relazione all'Italia, il provvedimento di confisca emesso a seguito della condanna per un reato, ovvero come misura di prevenzione nei confronti di una persona coinvolta in attività criminale.

(2) Ciascuna Parte può domandare l'assistenza dell'altra Parte ai fini della esecuzione dei provvedimenti ai quali questo articolo si riferisce.

(3) La richiesta fatta a norma di questo articolo deve essere accompagnata da:

(a) copia autentica del provvedimento;

(b) dichiarazione autenticata attestante che né il provvedimento, né la condanna o le condanne alle quali esso è correlato sono soggetti ad impugnazione;

(c) la descrizione dei beni in relazione ai quali l'assistenza viene richiesta ed il rapporto esistente fra i beni stessi e la persona sottoposta al procedimento nel quale è stato emesso il provvedimento, oltre a qualsiasi informazione disponibile circa interessi di terzi sui beni in questione; e

(d) se del caso, l'indicazione dell'ammontare che si desidera realizzare a seguito dell'assistenza.

(4) I proventi confiscati a norma del presente Accordo sono trattenuti dalla Parte richiesta, salvo che non sia altrimenti stabilito di comune accordo.

(5) Nulla di questo articolo, né dell'articolo 10 del presente Accordo, pregiudica i diritti dei terzi.

ARTICOLO 12
AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE

(1) Tutti i documenti e tutto il materiale trasmessi in esecuzione della domanda di assistenza fatta ai sensi dell'articolo 7 del presente Accordo o allegati alla domanda fatta ai sensi dell'articolo 10 o dell'articolo 11 del presente Accordo, devono essere considerati autenticati per i fini di questo Accordo se portano la sottoscrizione o, a seconda del caso, la certificazione di un magistrato o altro funzionario della Parte che ha effettuato la trasmissione.

(2) Non è richiesta la legalizzazione dei documenti trasmessi ai sensi del presente Accordo.

ARTICOLO 13
SPESE

Sono a carico della Parte richiesta tutte le spese relative alla esecuzione della domanda nel

suo territorio. Qualora per l'esecuzione della domanda vi sia la possibilità di dover sostenere spese di notevole entità o di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di stabilire le condizioni e i termini entro i quali la domanda verrà eseguita ed il criterio secondo il quale le spese saranno ripartite.

ARTICOLO 14
CONSULTAZIONI

Le Parti, su richiesta di una di esse, si consultano prontamente sulla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, sia in linea generale che con riferimento a casi particolari.

ARTICOLO 15
APPLICAZIONE TERRITORIALE

Il presente Accordo si applica:

(a) quanto alle domande presentate dalla Repubblica Italiana:
   - (i) all'Inghilterra e al Galles;
   - (ii) previa notifica fatta per via diplomatica dal Regno Unito alla Repubblica Italiana, all'Irlanda del Nord nonche alle Isole della Manica e all'Isola di Man;
   - (iii) salva qualsiasi modifica necessaria, sulla base di accordo tra le Parti da farsi a mezzo di scambio di Note per via diplomatica, alla Scozia;
   - (iv) a tutti i territori dei cui rapporti internazionali il Regno Unito sia

responsabile ed ai quali il presente Accordo sia esteso per decisione delle Parti, restando inteso che ciascuna Parte avrà la possibilità di porre termine alla predetta estensione con preavviso scritto di sei mesi dato all'altra Parte per via diplomatica;

(b) quanto alle richieste del Regno Unito, alla Repubblica Italiana.

ARTICOLO 16

ENTRATA IN VIGORE

(1) Il presente Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data nella quale le Parti si saranno scambiate per via diplomatica comunicazione scritta attestante che le condizioni, previste per ciascuna di esse per l'entrata in vigore dell'Accordo, sono state soddisfatte.

(2) Ciascuna Parte può porre termine al presente Accordo in qualsiasi momento, con preavviso scritto di 180 giorni trasmesso all'altra Parte per via diplomatica.

(3) Il presente Accordo si applica a qualsiasi domanda fatta ai sensi dell'Accordo medesimo, indipendentemente dal fatto che l'attività criminale alla quale la domanda si riferisce abbia avuto o meno luogo prima dell'entrata in vigore dell'Accordo.

In fede di che i sottoscritti, essendo stati all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare in Roma..., oggi....16 maggio 1990....., nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi avendo la medesima validità.

Per il Governo della Repubblica Italiana
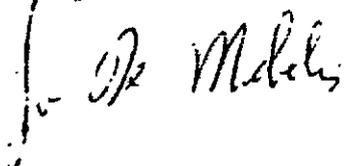
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
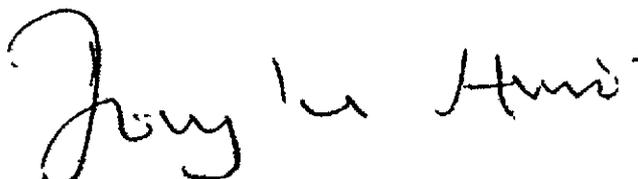
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2510)

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 3 aprile 1993

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 maggio 1993, con pareri delle commissioni I, II, V e XII.

Esaminato dalla III commissione il 6 ottobre 1993

Esaminato in aula il 2 novembre 1993 e approvato il 3 novembre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1615)

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 novembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e il 9 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994

94G0161

LEGGE 22 febbraio 1994, n. **148.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia ed il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e culturale tra l'Italia e il Perù, firmato a Roma il 25 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XVI dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 48 milioni annue a decorrere dal 1994, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICA, TECNICA E CULTURALE TRA ITALIA E PERU'

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù

- nel desiderio di incoraggiare e sostenere politiche economiche atte ad incrementare il reddito nazionale;

- convinti della necessità della creazione di un ordine economico internazionale più giusto da promuovere attraverso il dialogo e la collaborazione;

- considerando l'esigenza di intensificare la loro solidarietà ed amicizia attraverso un Accordo Quadro di collaborazione economica, scientifico-tecnologica, culturale e di cooperazione allo sviluppo,

hanno convenuto quanto segue:

FINALITA'

ARTICOLO I

Le Parti intendono accrescere l'afflusso di investimenti nei rispettivi territori, sia attraverso i tradizionali interventi produttivi, sia privilegiando la collaborazione nel settore delle piccole e medie imprese. A tale scopo verrà incoraggiata la costituzione di imprese miste attraverso l'attivazione di strumenti disponibili, idonei ad assicurare un adeguato sostegno finanziario e tecnologico.

COOPERAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO II

Le Parti riconoscono che la cooperazione finanziaria è uno dei principali strumenti nel campo delle relazioni economiche bilaterali. Per tale ragione promuoveranno, nei rispettivi ambiti giuridici, la cooperazione tra istituzioni ed autorità finanziarie attraverso le seguenti modalità:
- la parte italiana esaminerà la possibilità di porre in essere appropriati strumenti per favorire lo sviluppo della collaborazione fra i due Paesi, oltre all'esportazione di beni e servizi italiani;

- ove le condizioni finanziarie ed economiche dei due Paesi lo consentano la parte italiana segnalerà agli organismi ed istituzioni competenti i progetti prioritari per la parte peruviana per i quali sarà richiesto il sostegno statale all'esportazione;
- le Parti si impegnano a prestare particolare attenzione all'erogazione di crediti a favore di quei progetti che beneficiano di risorse di organismi finanziari internazionali o di Paesi Terzi;
- le Parti effettueranno scambi di esperti per favorire assistenza tecnica su aspetti particolari attinenti a quanto indicato;
- le Parti effettueranno scambi di informazioni statistico-metodologiche e finanziarie, nonché di esperienze nei settori di interesse reciproco anche attraverso seminari, conferenze e gruppi di lavoro.

ARTICOLO III

Verrà esaminata la possibilità di ricorrere ad operazioni di conversione di quote del debito estero e di analoghi strumenti così come altri sistemi o iniziative destinati a risolvere i problemi dell'indebitamento estero peruviano evitando al tempo stesso possibili effetti interni negativi.

ARTICOLO IV

L'Italia e il Perù collaboreranno per promuovere l'incremento dei flussi di investimento tra entrambi i Paesi.
In tale contesto le Parti si impegnano a iniziare negoziati per il raggiungimento di un accordo per la promozione e la protezione degli investimenti e per evitare la doppia imposizione, conformemente agli orientamenti del paragrafo 38 della "Dichiarazione di Roma" in merito alle relazioni tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri ed i Paesi del Gruppo di Rio.

ARTICOLO V

a parte italiana dichiara la sua favorevole disposizione a favorire, per quanto compatibile con la legislazione italiana e gli impegni assunti con accordi bilaterali e multilaterali, i progetti di privatizzazione o di conversione di imprese pubbliche peruviane in conformità alla normativa locale all'uopo emanata. Dette facilitazioni potrebbero consistere nel pubblicizzare attraverso gli organismi competenti le possibilità di acquisto di quote di partecipazioni azionarie delle imprese, nella consulenza tecnica per i processi di privatizzazione, etc.

ARTICOLO VI

Ciascuna Parte provvederà, tenuto conto delle rispettive legislazioni, a concedere agli investimenti dell'altra un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti di propri cittadini o di investitori di Paesi Terzi, qualunque sia il trattamento più favorevole concesso o da concedersi in base ad accordi bilaterali.

COLLABORAZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

ARTICOLO VII

Le Parti dedicheranno particolare attenzione all'obiettivo di dare vita ad iniziative legate all'attuazione di programmi nazionali finalizzati alla razionale utilizzazione delle rispettive risorse naturali, nel quadro della protezione dell'ambiente e della conservazione dei rispettivi ecosistemi, anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

LOTTA AL NARCOTRAFFICO

ARTICOLO VIII

Le Parti si impegnano a collaborare nella lotta contro il narcotraffico e la tossicodipendenza in tutte le sue fasi:

-produzione, offerta, consumo, domanda e traffico illecito;
-prevenzione della tossicodipendenza;
-cura e recupero dei tossicodipendenti.

Tale collaborazione sarà fondata sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (1988) e sugli accordi bilaterali specifici che le Parti riterranno opportuno concludere nel rispetto della sovranità nazionale, dell'integrità territoriale e nell'osservanza della legislazione interna di entrambi i Paesi.

COLLABORAZIONE SCIENTIFICO-CULTURALE

ARTICOLO IX

La Parte italiana esprime l'intenzione di
- prendere in considerazione le priorità di sviluppo del Perù e

definire le modalità attraverso le quali scienziati e professionisti peruviani possano accedere a istituzioni accademiche e scientifiche italiane;
- appoggiare iniziative in settori da concordare per quanto concerne l'organizzazione di corsi di formazione professionale;
- promuovere la collaborazione nel settore scientifico-tecnologico.

Del pari le Parti riaffermano altresì il proprio desiderio di conferire impulso alle relazioni culturali bilaterali stabilite nell'Accordo firmato l'8 aprile 1961 e accrescere la collaborazione al fine di una maggiore reciproca diffusione della cultura attraverso la promozione di eventi culturali, storici e artistici che contribuiscano ad una più approfondita conoscenza tra i due Paesi e favoriranno una maggiore diffusione della lingua italiana in Perù e della lingua spagnola in Italia.

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

ARTICOLO X

Le Parti si adopereranno per:
- conseguire finalità di supporto allo sviluppo mediante strumenti finanziari previsti dalla legge 49/87 della cooperazione italiana allo sviluppo tenendo in considerazione prioritaria i progetti di elevato contenuto sociale previsti dal Progetto di Compensazione Sociale del Governo peruviano, così come progetti produttivi e di integrazione territoriale;

- conferire priorità al miglioramento della situazione sociale e sanitaria con il proposito di alleviare l'emarginazione urbana e rurale;

- privilegiare le iniziative volte al perfezionamento della produzione primaria al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse peruviane e migliorarne il potenziale di esportazione.

Le Parti riconoscono l'importanza e l'utilità delle Organizzazioni non governative (ONG) come strumenti di cooperazione allo sviluppo in particolare nei settori di rilevante impatto sociale. La parte peruviana si impegna a favorire l'attività delle ONG italiane nel suo territorio nazionale.

ARTICOLO XI

Ai fini di una conduzione ottimale delle iniziative di cooperazione, le Parti concordano che i progetti di cooperazione, definiti nei programmi triennali e finanziati in tutto o in parte in via bilaterale o multilaterale dal Governo italiano godano di autonomia di gestione secondo modalità da concordarsi.
Il Governo peruviano garantirà particolare trattamento normativo per il personale italiano e per le attrezzature di provenienza

italiana destinate ai programmi di cooperazione, assicurando che merci e servizi forniti nel quadro di tali programmi siano impiegati esclusivamente e nei tempi richiesti per lo scopo al quale sono stati destinati.
Il personale direttivo responsabile dei singoli progetti finanziati in tutto o in parte dal Governo italiano potrà essere rimosso dal suo incarico solo dopo consultazione con i rappresentanti del Governo italiano e degli organismi internazionali che eseguono i progetti.
Il Governo peruviano garantirà che i fondi di contropartita necessari per progetti concordati tra le Parti siano iscritti specificatamente e riservati all'esecuzione dei progetti in questione.
Il Governo italiano studierà forme operative per sostenere fondi peruviani di contropartita qualora appaiano insufficienti, così come forme di sostegno alla bilancia dei pagamenti (che potranno esprimersi in "commodity aid" e "program aid").

MECCANISMI ISTITUZIONALI

ARTICOLO XII

Per conferire un rinnovato impulso alle relazioni tra i due Paesi, le due Parti intendono realizzare strutture di consultazione a carattere periodico, considerando anche la possibilità di riunioni di vertice tra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica del Perù, accompagnati o sostituiti dai rispettivi Ministri degli Affari Esteri.

ARTICOLO XIII

Al fine delle indicazioni di priorità, e per reperire gli strumenti finanziari utilizzabili nonchè esercitare funzioni generali di stimolo, di coordinamento e di controllo della collaborazione, le Parti hanno deciso la creazione di un apposito Comitato che sarà presieduto per periodi alterni da un alto funzionario del Ministero degli Affari Esteri dei due Paesi.
Esso sarà composto per la parte italiana da rappresentanti del Ministero del Tesoro e del Commercio Estero e dalle Amministrazioni competenti per materia.
Per la parte peruviana sarà composto da rappresentanti dei Ministeri dell'Economia, Finanze e Industria, Commercio Interno, Turismo e Integrazione.

ARTICOLO XIV

Il Comitato previsto dall'articolo XIII potrà avvalersi del supporto di ogni istituzione od organismo pubblico e privato,

nazionale o internazionale, la cui assistenza si ritenesse opportuna per offrire se necessario il suo sostegno tecnico per il coordinamento delle procedure di approvazione dei programmi e dei progetti previsti,nonchè per l'acquisizione di elementi concreti di giudizio circa la validità delle iniziative.

ARTICOLO XV

Nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere applicata in contrasto con gli impegni delle due Parti derivanti da accordi bilaterali o multilaterali in vigore.

ARTICOLO XVI

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà la validità quinquennale, rinnovabile tacitamente, salvo denuncia, con preavviso non inferiore a sei mesi.
L'Accordo avrà comunque effetto fino alla conclusione dei programmi in atto alla data della sua denuncia.
In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo le due Parti si ispireranno, nelle loro reciproche relazioni, ai principi definiti nell'Accordo medesimo.

Firmato in duplice copia a Roma il giorno venticinque del mese di ottobre 1991 in lingua italiana e in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana
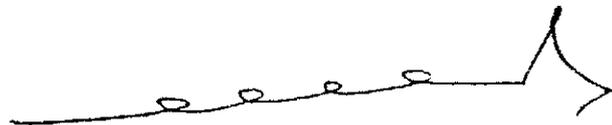
Per il Governo della
Repubblica del Perù

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2081)

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 5 gennaio 1993

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 febbraio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 10 giugno 1993

Esaminato in aula e approvato il 5 ottobre 1993

Senato della Repubblica (atto n. 1542)

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª, 12ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e il 9 febbraio 1994

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

94G0162

LEGGE 22 febbraio 1994, n. **149.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 *a)* della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo realtivo all'emendamento dell'articolo 50 *a)* della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3, lettera *d)*, del protocollo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

PROTOCOL

relating to an amendment
to Article 50(*a*)
of the Convention
on International Civil Aviation

Signed at Montreal on 26 October 1990

THE ASSEMBLY OF THE INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION

HAVING MET in its Twenty-eighth Session (Extraordinary) at Montreal on 25 October 1990;

HAVING NOTED that it is the desire of a large number of Contracting States to enlarge the membership of the Council in order to ensure better balance by means of an increased representation of Contracting States;

HAVING CONSIDERED it appropriate to increase the membership of that body from thirty-three to thirty-six;

HAVING CONSIDERED it necessary to amend, for the purpose aforesaid, the Convention on International Civil Aviation done at Chicago on the seventh day of December 1944;

1. APPROVES, in accordance with the provisions of Article 94(*a*) of the Convention aforesaid, the following proposed amendment to the said Convention:

   "In Article 50(*a*) of the Convention the second sentence shall be amended by replacing 'thirty-three' by 'thirty-six'.";

2. SPECIFIES, pursuant to the provisions of the said Article 94(*a*) of the said Convention, one hundred and eight as the number of Contracting States upon whose ratification the proposed amendment aforesaid shall come into force;

3. RESOLVES that the Secretary General of the International Civil Aviation Organization draw up a Protocol, in the English, French, Russian and Spanish languages, each of which shall be of equal authenticity, embodying the amendment above-mentioned and the matter hereinafter appearing:

   a) The Protocol shall be signed by the President of the Assembly and its Secretary General.

   b) The Protocol shall be open to ratification by any State which has ratified or adhered to the said Convention on International Civil Aviation.

   c) The instruments of ratification shall be deposited with the International Civil Aviation Organization.

   d) The Protocol shall come into force in respect of the States which have ratified it on the date on which the one hundred and eighth instrument of ratification is so deposited.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO

recante emendamento dell'articolo 50 a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale

firmato a Montreal il 26 ottobre 1990

L'ASSEMBLEA DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE

RIUNITASI a Montreal il 25 ottobre 1990, nella sua ventottesima sessione (straordinaria),

AVENDO PRESO ATTO del desiderio di un gran numero di Stati contraenti di incrementare il numero dei membri del Consiglio al fine di ottenere un migliore equilibrio per mezzo di una più vasta rappresentazione degli Stati contraenti,

AVENDO RITENUTO che era opportuno portare il numero dei membri di tale organo da trentatre a trentasei,

AVENDO GIUDICATO necessario emendare a tal fine la Convenzione relativa alla aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7.12.1944,

1. APPROVA, in virtù delle disposizioni del capoverso a) dell'articolo 94 della sopracitata Convenzione, il seguente progetto di emendamento di tale Convenzione:

" Emendare la seconda frase del capoverso a) dell'articolo 50 della Convenzione sostituendo le parole "trentatre" con "trentasei";

2. FISSA a cento otto il numero di Stati contraenti la cui ratifica è necessaria per l'entrata in vigore dell'emendamento proposto, in conformità con le disposizioni del capoverso a) dell'art.94 di tale Convenzione;

3. DECIDE che il Segretario generale della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale redigerà in lingua francese, inglese, spagnola e russa, ciascuna facente ugualmente fede, un protocollo relativo al sopracitato emendamento contenente le seguenti disposizioni:-

a) Il Protocollo sarà firmato dal Presidente e dal Segretario Generale dell'Assemblea.

b) Sarà sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato la Convenzione relativa all' aviazione civile internazionale o vi abbia aderito.

c) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

d) Il Protocollo entrerà in vigore il giorno del deposito del 108° strumento di ratifica, nei confronti degli Stati che lo avranno ratificato.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1558)

Presentato dal Ministro degli affari esteri (COLOMBO) il 14 settembre 1992

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, V e IX

Esaminato dalla III commissione il 3 dicembre 1992

Esaminato in aula e approvato il 27 aprile 1993

Senato della Repubblica (atto n. 1200)

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e il 9 febbraio 1994

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

94G0163

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(6651350) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189